

L'ANALISI DEI RISCHI INTERFERENZIALI

CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA CANTIERI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO ED.2026




DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze


Legge 3 agosto 2007, n. 123 : Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze : **DUVRI**



D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 : Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro

Il **DUVRI** si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008



Gestire i rischi da **INTERFERENZE**

COSA È IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)

IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) È IL DOCUMENTO CHE IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE REDIGE, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08, IN OCCASIONE DI APPALTI DI LAVORI O SERVIZI CHE SI SVOLGONO AD OPERA DI APPALTATORI E LAVORATORI AUTONOMI, E LORO EVENTUALI SUBCONTRAENTI, PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE.

NEL DUVRI È RIPORTATO L'ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E LE MISURE DA ADOTTATE PER ELIMINARE O, OVE CIÒ NON SIA POSSIBILE, RIDURRE AL MINIMO TALI RISCHI.

IN PARTICOLARE, IL DUVRI HA LA SEGUENTE FINALITÀ:

- PROMUOVERE LA COOPERAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO
- FAVORIRE IL COORDINAMENTO SUGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI AL FINE DI ELIMINARE RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE TRA LE DIVERSE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI E COMMITTENTE PRESENTI NELL'AREA.

COME SPECIFICATO DALLA NORMATIVA, IL DUVRI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI APPALTO/CONTRATTO D'OPERA E LA SUA EVENTUALE ASSENZA DETERMINA L'INVALIDITÀ DELL'ATTO CONTRATTUALE.

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo**:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e alle forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

■ la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

■ b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

...

...Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. ...

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Quando non è necessario il DUVRI?

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,

l'obbligo di cui al comma 3 non si applica:

- **ai servizi di natura intellettuale,**
- **alle mere forniture di materiali o attrezzature**
- **nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di:** (ritorna ad essere applicato)
- **agenti cancerogeni,**
- **biologici,**
- **atmosfere esplosive**
- **o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.**

ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

3-ter. in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Esempio di procedimento

	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Datore di Lavoro Committente o Responsabile del contratto	APPALTATORE
1		Lavoro da eseguire Es. Appalto pulizie	
2	Valutazione preliminare dei Rischi da interferenze. Presenti in quanto è previsto un contratto per un anno di lavoro con: rischio scivolamento, presenza di prodotti chimici, lavori oltre i due metri di altezza per pulizia vetrate	Stima dei costi della Sicurezza es. di previsione: > Costruzione di una piccola impalcatura temporanea a protezione dell'ingresso principale = euro 300 euro > Riunioni di coordinamento 2 ore X 2 persone = euro 200. > Cartelli avviso pavimento scivoloso = euro100	
3		Richieste di offerte economiche con le prescrizioni previste (tempi, modi, prodotti da utilizzare, attrezzature specifiche ecc.) (capitolato)	
4			Offerta economica con POS allegato (piano operativo di sicurezza)
5	Redazione DUVRI	Verifica l'idoneità della ditta	
6	Riunione di cooperazione e coordinamento e consegna DUVRI	Riunione di cooperazione e coordinamento e consegna DUVRI e contratto	Riunione di cooperazione e coordinamento e accettazione DUVRI e firma contratto
7	Integrazione DUVRI (ove necessario)	Vigilanza e controllo	



Esempio di composizione del DUVRI

Parte Generale

Informazioni sulle sedi

Linee guide per l'utilizzo degli
impianti

Linee guide generali

PARTE SPECIFICA O
DOCUMENTO DI SEDE

Spiegazione "Entità del rischio"

Dati dell'impresa e durata
dell'appalto

Scheda specifica relativa
all'oggetto del DUVRI

La redazione e la gestione dei DUVRI passo per passo

1° passo: quando è obbligatorio redigere il DUVRI?

Come visto in precedenza, il DUVRI è un documento che obbligatoriamente il Committente deve redigere in occasione dell'affidamento di lavori/servizi ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, che si svolgeranno presso i luoghi di lavoro dello stesso Committente.

Questo obbligo riguarda tutte le Strutture di Ateneo e indipendentemente dallo strumento negoziale utilizzato (es. affidamento diretto, procedure aperte, adesione a Convenzione Consip, ecc.).


Casi di esclusione

Esistono alcuni casi in cui la norma ha escluso l'obbligo della redazione del DUVRI:

- In caso di appalti di servizi di natura intellettuale
- In riferimento a mere forniture di materiali o attrezzature
- In caso di lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno¹,

sempre che essi non comportino rischi derivanti:

- dal rischio incendio di livello elevato,
- dallo svolgimento di attività in ambienti confinati
- dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive
- dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08.



Anche in caso si verificassero le condizioni sopra elencate, è opportuno contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione per valutare le modalità di gestione della cooperazione e del coordinamento, con riunioni di coordinamento e/o adozione di procedure operative, per quei lavori o servizi che possono presentare determinati rischi o complessità organizzative, quali ad esempio:

- presenza di altre imprese che eseguono attività lavorative nei medesimi ambienti in cui si svolgeranno i lavori/servizi;
- esecuzione dei lavori/servizi in aree ad esempio di Università soggette a regolamentazioni per l'accesso, come, ad esempio, stabulari e/o laboratori;
- necessità di interrompere il funzionamento o realizzare collegamenti ad impianti dell'edificio in cui si svolgono i lavori/servizi, per esempio: impianto elettrico; impianto idrico sanitario; impianti di sollevamento, ecc;

2 °passo: la redazione del DUVRI PRELIMINARE

Una volta ricevuta la documentazione, il SPP eseguirà una prima valutazione sui dati forniti. Se necessario il SPP contatterà il/la richiedente, per ulteriori chiarimenti o dettagli.

Il SPP procederà successivamente alla elaborazione del DUVRI PRELIMINARE.

Il DUVRI PRELIMINARE è costituito da una relazione e da alcuni allegati, e viene inviato al/alla richiedente, via mail, articolato come segue:

- Il DUVRI PRELIMINARE in formato pdf, firmato per la redazione da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Il DUVRI PRELIMINARE dovrà essere completato a seguito dell'aggiudicazione.
- Gli allegati 1 (elenco dei siti interessati) e 4 (Piano di Emergenza), in formato pdf
- Gli allegati 2 (elenco delle imprese aggiudicatarie) e 3 (raccolta dati per le imprese aggiudicatarie) in formato pdf, per la pubblicazione con il bando, e in formato word, per essere completati a seguito dell'affidamento, da parte dell'impresa o RTI o lavoratore autonomo aggiudicatari, compresi gli eventuali subappaltatori.

A seguito dell'aggiudicazione o dell'affidamento ci si aspetta dunque di ricevere un solo allegato 2 e tanti allegati 3 quanti sono le imprese/lavoratori autonomi coinvolti.

Questi allegati, una volta compilati, dovranno essere restituiti dall'aggiudicatario al RUP, timbrati e firmati dal Legale Rappresentante (Datore di Lavoro) digitalmente o con firma autografa (in questo ultimo caso, accompagnandoli con copia del documento di riconoscimento).

Il DUVRI PRELIMINARE contiene la proposta del SPP sui costi della sicurezza, basata sul verificarsi presunto di realistiche situazioni, che comportano interventi puntuali e specifici per la gestione dei rischi da interferenza individuati in fase preliminare. L'importo definitivo dei costi della sicurezza è stabilito dal RUP e fa fede ai fini della procedura d'appalto e degli accordi contrattuali.

4° passo: la redazione del DUVRI "DEFINITIVO"

A seguito dell'aggiudicazione o dell'affidamento, il RUP, o un suo incaricato, provvederà a completare il DUVRI e a far completare agli aggiudicatari gli allegati 2 e 3, secondo quanto indicato al precedente passo.

Il DUVRI "DEFINITIVO" è un documento dinamico che potrà subire aggiornamenti a seguito di modifiche delle condizioni contrattuali o con l'introduzione di nuove situazioni di interferenza (per es. la presenza di altri appaltatori che svolgono le loro attività lavorative nei medesimi siti/ambienti, l'introduzione di nuove macchine e/o sostanze pericolose da parte del Committente o dell'appaltatore, ecc.).

5° passo: la riunione di cooperazione e coordinamento

Prima della consegna dei lavori, il RUP, per conto del Datore di Lavoro Committente, promuove la riunione di coordinamento con i rappresentanti dell'aggiudicatario, invitando il SPP e tutte le eventuali altre figure interessate dallo svolgimento del servizio o dei lavori .

La riunione di coordinamento ha lo scopo di definire gli aspetti operativi per la gestione delle interferenze ed eventualmente integrare quanto riportato nel DUVRI. Il verbale della riunione, firmato da tutti i presenti, diventerà un allegato del DUVRI, di cui costituirà parte integrante.

N.B. *Al fine di garantire un'efficace pianificazione, gestione e realizzazione delle attività, è necessario che in ciascuna fase del processo — inclusi la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di lavori o servizi — siano coinvolti tutti i soggetti funzionalmente competenti. Tra questi si annoverano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i responsabili di area, impianto, edificio e/o sito;*

STRUTTURA DELLA SCHEDA RISCHI – MISURE DI PREVENZIONE

Colonna A <i>Rischi che possono essere generati dalla Ditta per il servizio di ...</i>	Colonna B <i>Rischi che possono essere presenti o generati negli ambienti di lavoro di Ateneo o da altre Ditte presenti</i>	Colonna C <i>Rischi che possono essere generati dall'ambiente esterno</i>	<i>Attività compatibili in presenza di altri lavoratori</i>	<i>Attività non compatibili in presenza di altri lavoratori</i>	<i>Misure di prevenzione previste per i rischi evidenziati nelle colonne A – B - C</i>
--	---	---	---	---	--

